CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Luisa D'EVOLI

e composte dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Stefania FUSARO	Presidente
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere relatore
Tullio FERRARI	Consigliere relatore
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Maria Teresa WIEDENHOFER	Consigliere
Stefano NATALE	Consigliere
Tamara LOLLIS	Primo Referendario
Carmine PEPE	Referendario relatore

Nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio sui Rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 della Provincia autonoma di Trento:

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e, in particolare, gli artt. 39, 40 e 41;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e sue successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2022-2024);

VISTA la legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2023-2025);

VISTA la legge provinciale 31 luglio 2023, n. 8 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022);

VISTA la legge provinciale 5 agosto 2024, n. 8 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2023);
VISTA la deliberazione n. 7/2013 del 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di controllo – della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;
VISTA la deliberazione n. 9/2013 del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del Rendiconto generale delle regioni;
VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39, 40 e 41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;
VISTA la sentenza n. 34/2024/QM/PRES_PROC delle Sezioni riunite – in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima – della Corte dei conti, con la quale è stato affermato il principio per cui la parifica del rendiconto della regione costituisce "*manifestazione dell'esercizio delle funzioni di controllo intestata alla Corte dei conti*" e che "*non è un giudizio in senso tecnico-professionale; non è, quindi, applicabile alla parificazione il codice di giustizia contabile…*";
PRESO ATTO del ricorso del Governo per impugnazione in via principale dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10, che ha inserito l'art. 60-*bis* nella l.p. 3 aprile 1997, n. 7, promosso con atto notificato il 7 ottobre 2022, depositato in cancelleria l'11 ottobre 2022, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2022;
RILEVATO che, in pendenza del giudizio di costituzionalità, nella decisione n. 3/PARI/2023 il Collegio aveva sospeso il giudizio di parifica del Rendiconto generale 2022 limitatamente ai "*capitoli di spesa del conto del bilancio riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante di questa decisione, per gli importi ivi precisati relativi agli oneri aggiuntivi derivati dai contratti collettivi di lavoro, sottoscritti in data successiva al giudizio di parifica dell'esercizio 2021 (decisione delle SS.RR.TAAS n. 3/2022/PARI del 28 giugno 2022), per l'importo complessivo di euro 105.810.759,00, fino al deposito della pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio (n. 77 del 2022 R.R.) relativo alla legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10, che ha inserito l'art. 60-bis nella l.p. 3 aprile 1997, n. 7*";
RILEVATO che nella decisione n. 2/PARI/2024 il Collegio, essendo all'epoca ancora pendente il giudizio di costituzionalità sull'art. 9 della l.p. n. 10/2023, aveva analogamente sospeso il giudizio di parifica del Rendiconto generale "*per l'importo complessivo di euro 42.900.867,00 fino al deposito della*

pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio (n. 77 del 2022 R.R.) relativo alla legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10, che ha inserito l'art. 60-bis nella l.p. 3 aprile 1997, n. 7";

VISTA la G.U. n. 29 del 17 luglio 2024 nella quale è stata pubblicata la sentenza n. 126/2024 della Corte costituzionale, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile;

RILEVATO il venir meno della ragione di sospensione dei giudizi di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2022 e 2023, attese la conclusione del giudizio costituzionale disposta con sentenza n. 126/2024 e la conseguente esigenza di proseguire alla riassunzione dei giudizi di parifica sospesi;

VISTA l'istanza di riassunzione depositata in data 10 gennaio 2025 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 4/SS.RR./2024 e n. 5/SS.RR./2024 del 30 ottobre 2024, con le quali è stata fissata l'odierna udienza per la prosecuzione dei giudizi di parifica sui Rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2022 e per l'anno 2023 e ne è stata disposta la relativa trasmissione, a cura della Segreteria, per il conseguente contraddittorio, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento;

VISTI i decreti n. 7/SS.RR./2024 e n. 8/SS.RR./2024 del 30 ottobre 2024 con i quali il Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol ha nominato i Consiglieri Marilisa Beltrame e Tullio Ferrari e il Referendario Carmine Pepe quali relatori per la prosecuzione del giudizio di parificazione dei Rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 e 2023;

VISTA la memoria della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, del 10 gennaio 2025, con la quale la stessa chiede di sollevare, in relazione ai giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10;

VISTA la memoria presentata dalla Provincia autonoma di Trento il 13 gennaio 2025, con la quale la stessa chiede di parificare i capitoli dei rendiconti 2022 e 2023 per i quali il giudizio era stato a suo tempo sospeso dalle SS.RR.T.A.A.;

VISTA la memoria di replica della Provincia autonoma di Trento del 23 gennaio 2025, con la quale la stessa ribadisce la richiesta di parifica dei capitoli dei rendiconti 2022 e 2023 per le motivazioni riportate in sintesi nel considerato di fatto della presente decisione;

VISTA la nota di udienza del Procuratore regionale del 27 gennaio 2025, il quale insiste per l'accoglimento della domanda di scrutinio di costituzionalità in via incidentale dell'articolo 9 della l.p. n. 10/2022;

UDITO, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, il relatore d'udienza Consigliere Marilisa Beltrame;

SENTITI il Procuratore regionale, Consigliere Gianluca Albo, e, per la Provincia Autonoma di Trento, il Presidente dott. Maurizio Fugatti nonché i dirigenti generali, dott.ssa Valeria Placidi e avv. Evelina Stefani;

DISPOSTA, in udienza, la riunione dei giudizi di parifica dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2022 e per l'anno 2023, considerati e valutati sussistenti i presupposti di connessione soggettiva e oggettiva riguardanti i predetti rendiconti.

CONSIDERATO IN FATTO

1.1. Con decisione n. 3/2023/PARI di queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol è stato parificato il Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2022 e nel contempo è stata disposta la sospensione del giudizio di parifica e.f. 2022 limitatamente ai capitoli di spesa interessati dagli oneri aggiuntivi derivati dai contratti collettivi di lavoro, sottoscritti in data successiva al giudizio di parifica dell'esercizio 2021.

Con decisione n. 2/2024/PARI di queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol è stato analogamente disposto in relazione al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2023.

1.2. La sospensione dei giudizi di parifica riferiti ai capitoli di spesa era stata disposta in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione avanti la Corte costituzionale promosso in via principale dal Governo avverso l'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10.

1.3. Con sentenza n. 126/2024, depositata il 15 luglio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso governativo recante questione di legittimità costituzionale dell'impugnata norma in riferimento agli artt. 81, 97, 100 e 117, secondo comma, lettere e), f) ed l), 119 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 4, 8 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

1.4. In esito alla citata sentenza costituzionale n. 126 del 2024, i giudizi relativi agli esercizi 2022 e 2023 sono stati riassunti su istanza del Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento e con ordinanze presidenziali

n. 4 e n. 5 del 30 ottobre 2024 è stata fissata la data odierna per la prosecuzione dei giudizi medesimi, in contraddittorio con la Procura regionale e la Provincia autonoma di Trento.

1.5. La Procura regionale, con memoria del 10 gennaio 2025, ha formulato richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale operandone diffusa trattazione e, relativamente alla presente *sedes materiae* di parifica, ha osservato che "*oggetto del presente giudizio di parifica è proprio la legittimità o meno della copertura di tali capitoli di spesa, in quanto detti contratti collettivi sono sprovvisti della certificazione della compatibilità economico – finanziaria della Corte dei conti. E allora, poiché il legislatore provinciale con l'articolo 9 della l.p. n. 10/2022 ha affidato al "collegio dei revisori dei conti della Provincia…" il controllo che era, invece, di esclusiva competenza della Corte dei conti in base all'articolo 47, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001 – norma quest'ultima applicabile alla PAT per il meccanismo di efficacia immediata della norma statale sino al suo adeguamento con la norma regionale o provinciale previsto testualmente dall'articolo 105 dello Statuto - è evidente che il giudizio di parifica sulla legittimità della spesa derivante da contratti collettivi sottratti al controllo della Corte dei conti non può prescindere dal giudizio sulle attribuzioni del legislatore provinciale a sottrarre detto controllo alla Corte dei conti e affidarlo ai Revisori provinciali con l'articolo 9 della l.p. n. 10/2022*".

In particolare, la Procura regionale ha svolto argomentazioni sulla non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10, rilevando che entrambe le leggi delega (leggi nn. 421/1992 e 59/1997) hanno dettato i principi a cui il Governo doveva attenersi e che l'attribuzione alla Corte dei conti del controllo sui contratti collettivi è uno dei principi testualmente previsti in entrambe le citate leggi delega (in particolare all'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge n. 421/1992 e all'articolo 11, comma 4, lett. f) della legge n. 59/1997) e che tale principio va annoverato tra le *norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la Procura regionale, nel richiamare il principio del *tempus regit actum* ed il conseguente divieto di retroattività della legge non penale (art. 11 cod. civ.), ha affermato che proprio tale principio rende la questione di costituzionalità insensibile alla intervenuta abrogazione dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10 da parte della l.p. 5 agosto 2024, n. 9 e alla integrazione – con un articolo 2-*bis* – delle norme di attuazione (D.P.R. n. 305/1988) operata dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 che ha affidato il controllo sui contratti collettivi alle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano ricalcando il testo dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001.

La Procura regionale ha concluso pertanto proponendo la "*questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, pubblicata nel B.U. Trentino – Alto Adige n. 31 dell'8 agosto 2022, per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo della presente memoria e, segnatamente, per contrasto con gli articoli 81, 97, comma 1, 100, 117, comma 2, lett. e), f) e l), 117, comma 3, della*

Costituzione, inoltre con gli articoli 4, comma 1, 8, comma 1, 79 e 105 del D.P.R. 670/1972 (Statuto autonomo della Regione Trentino - Alto Adige), nonché con gli articoli 1, commi 1 e 3, e 47 del D. Lgs. n. 165/2001 (quali norme statali interposte)".

1.6. La Provincia Autonoma di Trento, con memoria trasmessa in data 13 gennaio 2025, nell'osservare come il procedimento di controllo dei contratti collettivi di lavoro sia "*finalizzato a verificare l'attendibilità degli oneri conseguenti e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio*" al fine del rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio e dell'equilibrio dei conti pubblici, ha evidenziato che l'applicazione dei contratti, a suo tempo non sottoposti alla certificazione della Corte dei conti, non avrebbe determinato alcuna lesione del bene giuridico tutelato attraverso il procedimento di certificazione, considerato che i rendiconti dell'Ente - sia per l'e.f. 2022 che per l'e.f. 2023 - sono stati chiusi in equilibrio.

Invero, i contratti in questione avrebbero riguardato dinamiche del tutto ordinarie di adeguamento dei trattamenti economici in linea con i tassi di inflazione programmata e in coerenza con il contesto macroeconomico del territorio di riferimento. Osserva ancora la PAT che, ad oggi, un giudizio prognostico sui medesimi contratti – quale è la certificazione delle ipotesi di contratto collettivo - non rivestirebbe più i caratteri della rilevanza e della attualità.

La PAT conclude quindi per la parifica dei capitoli dei rendiconti 2022 e 2023 per i quali il giudizio risulta essere stato a suo tempo sospeso dalle Sezioni riunite.

In replica alla memoria del Procuratore regionale, la PAT - con memoria del 23 gennaio 2025 - ha evidenziato l'intervenuta adozione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato sulle norme di attuazione, perfezionata con il d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, la quale avrebbe determinato il venir meno dell'attualità e della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura regionale nei confronti dell'art. 9 della l.p. n. 10/2022. Nel merito, la Provincia ribadisce l'inapplicabilità alla stessa dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto i soggetti del procedimento di certificazione previsti in sede nazionale sono diversi da quelli operanti in sede locale ed anche perché nell'elenco dell'art. 41 del medesimo decreto non sono indicate le province autonome. Nell'ordinamento di autonomia, afferma la PAT, l'attribuzione del potere di certificazione dei contratti collettivi di lavoro del personale provinciale in capo alla Corte dei conti non poteva che avvenire soltanto attraverso una legge di attuazione statutaria.

In merito alla rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, osserva ancora la PAT, che l'art. 9 della l.p. n. 10/2022 era una norma introduttiva di un regime ponte, attributiva - per un periodo transitorio e limitato (12 mesi) – di un controllo interno di natura economico-finanziaria al proprio Collegio dei revisori dei conti. In virtù del carattere transitorio della norma, l'Amministrazione, ai fini della delimitazione dei poteri legislativi, richiama la maggiore

discrezionalità riconosciuta al legislatore dalla stessa giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, ordinanze n. 131/1988 e n. 66/1994 della Corte costituzionale).

Con nota d'udienza del 27 gennaio 2025, la Procura regionale ha contestato le argomentazioni della PAT e ha concluso rinnovando la richiesta di proporre la questione di legittimità costituzionale.

1.7. All'udienza del 12 febbraio 2025, la Procura regionale, nel riportarsi alla memoria del 10 gennaio 2025, ha illustrato l'eccezione di legittimità costituzionale, fondata sulla corretta lettura dei limiti ordinamentali imposti alle norme provinciali – adottate nell'esercizio della potestà legislativa primaria – in relazione alle norme statali, sia di rango ordinario (costituenti principi di riforma economico sociale) sia di rango costituzionale (Statuto e norme attuative). Evidenzia la Procura regionale che l'art. 9 della l.p. n. 10/2022, nell'affidare il controllo sui contratti collettivi ai Revisori dei conti della Provincia, anziché alla Corte dei conti, risultava evidentemente incostituzionale in quanto in contrasto con il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica previsto dagli artt. 4 e 8 dello Statuto in combinato disposto con l'art. 105 dello Statuto di autonomia; in forza di tale norma l'art. 47 del d. lgs. n. 165/2001 risultava invero immediatamente vigente anche in ambito provinciale. L'art. 9 della l.p. n. 10/2022 avrebbe violato la Costituzione in relazione agli artt. 81, 97, comma 1, e 117, comma 3, nonché in relazione al comma 3 dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia.

Ribadisce ancora la Procura che – in forza del principio *tempus regit actum* e il conseguente divieto di retroattività della legge non penale (art. 11 cod. civ.) - la questione di costituzionalità non risulta pregiudicata dalla intervenuta abrogazione dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10.

La sospettata illegittimità costituzionale della predetta disposizione sarebbe alla base della sospensione dei giudizi di parifica operati dalle Sezioni riunite in relazione ai capitoli di spesa interessati dai contratti allora non sottoposti alla certificazione da parte della Corte dei conti, in quanto la contemporanea pendenza del giudizio di costituzionalità in via principale non avrebbe realizzato di per sé un'ipotesi di sospensione necessaria dei giudizi. Rileva ancora la Procura regionale che la PAT non avrebbe in ogni caso adeguatamente controdedotto all'eccezione di illegittimità costituzionale.

1.8. In udienza, la Provincia Autonoma di Trento ha illustrato i termini della parificabilità dei capitoli sospesi, in quanto la spesa relativa non avrebbe determinato alcuna irregolarità contabile, risultando la stessa rientrante nei limiti di compatibilità finanziaria ed economica, come risultato nei saldi finanziari, in particolare nell'avanzo di amministrazione.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla Procura regionale, la PAT ha ribadito come la questione sia stata precedentemente affrontata sia negli atti avanti la Corte costituzionale sia nelle memorie depositate. Secondo la Provincia non avrebbe potuto trovare

applicazione l'art. 105 dello Statuto, poiché tale disposizione presuppone la sussistenza di una competenza provinciale non ancora esercitata. Le norme di attuazione dello Statuto, adottate in sede paritetica come accordo tra Stato e P.A.T., sono norme statali che disciplinano il modo in cui lo Stato condivide con la Provincia l'esercizio di sua competenza specifica. In tale ottica l'art. 9 della l.p. n. 10/2022, nel presupposto della non immediata applicabilità dell'art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, aveva previsto un transitorio controllo interno sugli impatti economico-finanziari indotti dalla contrattazione collettiva primaria provinciale.

La questione di legittimità costituzionale risulterebbe, inoltre, priva dei requisiti della rilevanza ed attualità nell'ambito del presente giudizio di parificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Oggetto dei presenti giudizi, dei quali è stata disposta nell'odierna udienza la riunione in unica trattazione, è la parificazione dei capitoli di spesa dei Rendiconti PAT 2022 e 2023, già oggetto di sospensione in attesa della sentenza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo a tutela delle competenze normative statali.

2.1. Il giudizio di parificazione dei rendiconti ad opera della Corte dei conti è normato dagli artt. 39, 40 e 41 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

La disciplina prevede che la Corte verifichi il rendiconto generale e ne confronti "*i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio*; *verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti*"; inoltre deve verificare che "*le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte*"; accerta altresì "*i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture*" (art. 39).

La decisione di parifica, assunta nelle forme della "*giurisdizione contenziosa*" (art. 40), viene accompagnata da "*una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre: le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto"* a mandati o ad altri atti o decreti; le sue "*osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario"*; le variazioni o le "*riforme che crede opportune"* per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro (art. 41).

Nel 2012 il Legislatore ha esteso alle regioni a statuto ordinario l'istituto della parificazione del rendiconto generale (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012) disponendo che la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti adotti la decisione di parifica ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del R.D. n. 1214 del 1934.

2.2. In ambito territoriale il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte

dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) all'art. 10 prevede che "1. *Il rendiconto generale della Regione e quello delle province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle sezioni riunite nella Regione Trentino - Alto Adige, con un collegio composto dalle sezioni di controllo delle province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio regionale*. 2. *Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno*".

Dal quadro ordinamentale complessivo si evince che le soprarichiamate norme dettate dal R.D. n. 1214/1934 in tema di parificazione del Rendiconto risultano direttamente applicabili anche per le Province Autonome.

2.3. Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Procura regionale nei confronti dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10.

2.4. Occorre premettere che in sede di parificazione del rendiconto, la Corte dei conti è legittimata – quale giudice *a quo* – a sollevare questioni di legittimità costituzionale nei confronti di tutte le leggi di spesa che determinano effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti che custodiscono la sana gestione finanziaria, tali da generare violazioni non solo dell'art. 81 della Costituzione (*ex plurimis*, Corte cost. sent. n. 181/2015), ma, secondo una successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale, anche violazioni diverse dall'art. 81 tra cui il 117 Cost., purché riconducibili a disposizioni di carattere finanziario/contabile (sent. n. 196/2018).

2.5. La Provincia Autonoma di Trento, con la legge di assestamento di bilancio 2022 (l.p. n. 10/2022), aveva introdotto, nella disciplina sull'ordinamento del personale (art. 60-*bis* della l.p. n. 7/1997), la competenza dell'organo di revisione interno a verificare l'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Tale disposizione (art. 9, l.p. n. 10/2022) era stata adottata quale disciplina transitoria nelle more dell'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria. La norma prevedeva testualmente che "*la Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

La Corte costituzionale con la sentenza n. 126/2024, depositata il 15 luglio 2024, ha rigettato il ricorso "in rito" dichiarandone l'inammissibilità.

2.6. Ai fini del decidere, appare utile ripercorrere gli orientamenti forniti dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 138/2019. Con la predetta pronuncia il Giudice costituzionale ha ribadito la qualifica di giudice *a quo* in capo alla Corte dei conti in sede di parifica, ogniqualvolta venga in rilievo una potenziale lesione dell'art. 81 Cost. con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.

La Corte costituzionale ha evidenziato che, ove l'illegittimità costituzionale di norme impugnate in via incidentale venga prospettata in relazione ad ulteriori norme costituzionali, purché "ridondanti" sull'art. 81 Cost., deve esserne verificata l'ammissibilità individuando il "(…) *petitum sostanziale delle predette, dal momento che non tutte le disposizioni censurate risultano eziologicamente collegate alla decisione di parificazione*", che deve essere circoscritto "*a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti*". Nella medesima sentenza viene precisato che può rientrare nel perimetro del giudizio di costituzionalità "*l'incidenza della violazione delle regole di riparto della competenza legislativa, – nel caso di specie di quelle contenute nell'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost. – sulla lesione dei princìpi della sana gestione finanziaria presidiati dall'art. 81 Cost.*". In tale ottica, prosegue la Corte costituzionale, il fondamento del potere di rimessione della questione di legittimità ricorre quando "*il giudice contabile, ove avesse applicato tali norme, si sarebbe trovato nella condizione di validare un risultato di amministrazione non corretto, in quanto relativo a una spesa, conseguente all'adozione di un istituto retributivo illegittimo (in tal senso, sentenza n. 196 del 2018)*". Ed invero "*compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*", in ragione degli effetti preclusivi che "*le disposizioni impugnate avrebbero sul controllo di legittimità delle partite di spesa contenenti le contestate indennità*".

La citata sentenza n. 138/2019 riguarda proprio l'ordinamento speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in particolare la competenza legislativa della Provincia di Bolzano e della Regione, le quali avevano attribuito alcune indennità stipendiali ai dirigenti provinciali e regionali. Tale previsione aveva indotto le Sezioni riunite, in sede di parifica, alla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale in via incidentale avverso le norme di legge provinciali e regionali che avevano legittimato tali istituti contrattuali.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune delle suddette leggi provinciali e regionali, in quanto leggi di spesa, la Corte aveva dichiarato lo sconfinamento provinciale in "*materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale*", con "*lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall'art. 81 Cost.*".

Nella motivazione, la Corte aveva altresì osservato che il giudizio di parifica "*si presenta, pertanto, circoscritto dai parametri che attengono all'an della spesa, non al quomodo della stessa*" ed aveva ritenuto sussistente l'incidenza di tali leggi di spesa direttamente sul bilancio.

2.7. Nel caso oggetto del presente giudizio, in riassunzione, l'eccezione di costituzionalità dell'art. 9 della l.p. n. 10/2022, sollevata dalla Procura, non può trovare accoglimento essenzialmente perché la citata disposizione non riguarda l'*an* di una spesa ma una norma sul procedimento di certificazione dei contratti collettivi provinciali, tale di per sé da rendere non rilevante la questione sia sotto il profillo della "non ridondanza" (in quanto non direttamente incidente sull'art. 81 Cost.) sia sotto il profilo della non attualità.

Si tratta di norma questa, che, peraltro, oggi non più vigente per l'effetto abrogativo ad opera dell'art. 60-*bis*, comma *1-bis*, della l.p. n. 7 del 1997 a seguito dell'entrata in vigore delle citate norme attuative dello Statuto, non sarebbe applicabile pur nella ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, dovendo trovare applicazione anche per i contratti non allora sottoposti alla certificazione della Corte le norme sul controllo vigenti al momento della effettuazione delle verifiche. Ciò proprio in conformità al principio *tempus regit actum*, secondo cui vale, per le disposizioni concernenti l'attività di controllo della Corte, il consolidato orientamento seguito in diverse occasioni dalla Sezione centrale di controllo sulla legittimità sugli atti di Governo e delle Amministrazioni dello Stato, la quale ha affermato che "*qualora il procedimento di controllo nel suo svolgimento sia interessato da più disposizioni normative il controllo stesso dovrà essere esercitato nel rispetto delle regole e delle modalità, vigenti nel momento della sua effettuazione*", sicché "*a tale riguardo, quindi, nessun rilievo potranno assumere sia il soggetto che ha adottato l'atto sia la relativa data di adozione*" (cfr. per tutte le deliberazioni nn. 157/93, 15 e 18/2001/P dell'8 marzo 2001, queste ultime richiamate anche dalle deliberazioni nn. 1 e 2 del 2011).

2.8. Vero è che le Sezioni riunite avevano disposto, nell'occasione, la sospensione del giudizio di parificazione (dei rendiconti della PAT degli ee.ff. 2022 e 2023) limitatamente ai capitoli di spesa interessati dalla potenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma provinciale che all'epoca risultava impugnata in via principale dal Governo, ma occorre rilevare che si trattava di una sospensione che può qualificarsi impropria in senso lato, presente nella prassi giudiziaria, in ragione, nella specie, della pendenza di un giudizio di costituzionalità che, in caso di accoglimento, avrebbe determinato non effetti diretti sulla spesa pagata sui capitoli sospesi ma effetti riflessi sui rapporti Stato – Provincia Autonoma sotto lo specifico profilo delle competenze in materia di controlli della Corte dei conti. Diversamente, il Collegio avrebbe dovuto nell'occasione adottare una sospensione propria, ove avesse ritenuto esso stesso di sollevare autonomamente, sempre ricorrendone i presupposti della rilevanza anche sotto il profilo della "ridondanza" dei parametri

costituzionali, la questione di legittimità costituzionale pur in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso in via principale dal Governo. Nella specie così non è avvenuto, evidentemente perché la Corte, proprio nel proporre al Governo di sollevare con ricorso in via principale la questione di legittimità costituzionale, aveva sin dall'origine costruito l'ipotesi della lesione essenzialmente ai sensi degli artt. 100, 103 e 108 Cost.

2.9. Sulla base di quanto sopra argomentato, il Collegio ritiene che nella specie risulti difettare, in relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta dalla Procura regionale, l'elemento precipuo della rilevanza e dell'attualità nel giudizio *a quo*.

I profili relativi alla non manifesta infondatezza rimangono, pertanto, assorbiti nella su esposta motivazione.

3. Nel merito, si rileva che la spesa di cui ai capitoli oggetto di odierna parifica non ha diretto collegamento causale con l'art. 9 della l.p. n. 10/2022, trovando invece fondamento nell'esercizio di una competenza legislativa e amministrativa provinciale, relativa alla stipulazione di contratti collettivi di natura primaria.

La spesa, dunque, risulta già compresa nelle poste che hanno dato luogo ai saldi dei rendiconti 2022 e 2023 di cui alle decisioni n. 3/2023 e n. 2/2024.

Conseguentemente i capitoli di spesa dei rendiconti 2022 e 2023 della Provincia autonoma di Trento, di cui agli allegati n. 1 alle decisioni delle SS.RR.T.A.A.S. n. 3/2023/PARI e n. 2/2024/PARI, vanno ora parificati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol,

in via preliminare, pronunciandosi sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 9 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10, sollevata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti – Sede di Trento – respinge la richiesta per il difetto di rilevanza della stessa nel presente giudizio di parifica, assorbite tutte le rimanenti questioni.

PARIFICA

- i capitoli di spesa elencati nell'allegato n. 1 alla presente decisione, quale parte integrante e sostanziale, relativi al Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022, incisi per un importo complessivo di euro 105.810.759,00 dagli oneri aggiuntivi derivanti dai rinnovi contrattuali autorizzati dalla Giunta provinciale, ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, il cui giudizio era stato sospeso con la decisione di queste Sezioni riunite n. 3/2023/PARI;

- i capitoli di spesa elencati nell'allegato n. 2 alla presente decisione, quale parte integrante e sostanziale, relativi al Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2023, incisi per un importo complessivo di euro 42.900.867,00 dagli oneri aggiuntivi derivanti dai rinnovi contrattuali autorizzati dalla Giunta provinciale, ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, il cui giudizio era stato sospeso con la decisione di queste Sezioni riunite n. 2/2024/PARI.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente decisione:

- al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia autonoma di Trento;
- al Commissario del Governo per la provincia di Trento;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- al Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Trentino-Alto-Adige/Südtirol – sede di Trento.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

I Relatori

Marilisa BELTRAME

(Firmato digitalmente)

Tullio FERRARI

(Firmato digitalmente)

Carmine PEPE

(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Luisa D'EVOLI

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

(Firmato digitalmente)

Elenco dei capitoli del rendiconto 2022 della Provincia autonoma di Trento, incisi dagli oneri aggiuntivi dei contratti collettivi di lavoro, autorizzati dalla Giunta provinciale in data successiva al giudizio di parifica dell'esercizio 2021.

CAPITOLI	SPESA	TITOLO DEGLI ACCORDI DI RINNOVO DEI CCPL STIPULATI IN SEDE APRAN	ESTREMI DELIBERAZIONI DELLA G.P. DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
259600-001(retribuzioni) 259602 (contributi) 259603 (IRAP)	336.000	Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 dei dirigenti scolastici	N. 1428 dd. 5/8/2022
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	656.000	Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale con qualifica di direttore	N. 1494 dd. 26/8/2022
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	171.000	Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Ricerca	N. 1537 dd. 26/8/2022
259600-001(retribuzioni) 259602 (contributi) 259603 (IRAP)	25.522.000	Accordo stralcio per il rinnovo della parte economica del CCPL 2019/2021 personale Comparto Scuola - area personale docente	N. 2277 dd. 13/12/2022
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	11.434.636	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	N. 10 dd. 13/1/2023
203000	13.297.234	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	N. 10 dd. 13/1/2023
206500-001	1.899.605		
442000	11.496.075	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	N. 10 dd. 13/1/2023
312000-002	55.674	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	N. 10 dd. 13/1/2023
353350	21.032		
353400	7.217		
353410	4.124		

CAPITOLI	SPESA	TITOLO DEGLI ACCORDI DI RINNOVO DEI CCPL STIPULATI IN SEDE APRAN	ESTREMI DELIBERAZIONI DELLA G.P. DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
806000	73.201		
806020	44.951		
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	554.900	Accordo per la chiusura parte economica CCPL 2019/2021 per il personale con qualifica direttore	N. 11 dd. 13/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	280.000	Accordo stralcio di revisione dell'ordinamento professionale e distinte disposizioni per la chiusura della parte economica 2019/2021 per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento.	N. 12 dd. 13/1/2023
259600-001(retribuzioni) 259602 (contributi) 259603 (IRAP)	228.000	Accordo per la corresponsione degli incrementi stipendiali anni 2020 e 2021 per i dirigenti scolastici	N. 18 dd. 13/1/2023
259500 (retribuzioni) 259502 (contributi) 259503 (IRAP)	7.457.110	Accordo parte economica CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Scuola – area del personale ATA, scuola infanzia e formazione professionale	N. 19 dd. 13/1/2023
259504 (retribuzioni) 259506 (contributi) 259507 (IRAP)	2.772.890	Accordo parte economica CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Scuola – area del personale ATA, scuola infanzia e formazione professionale	N. 19 dd. 13/1/2023
441000-001	21.360.810	Accordo per la chiusura parte economica 2019/2021 Comparto Sanità – area delle categorie	N. 23 dd. 13/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	196.900	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 per il personale del comparto Ricerca - corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021	N. 62 dd. 20/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	865.700	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.	N. 83 dd. 27/1/2023
203000	1.012.860	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.	N. 83 dd. 27/1/2023
206500-001	51.940		

CAPITOLI	SPESA	TITOLO DEGLI ACCORDI DI RINNOVO DEI CCPL STIPULATI IN SEDE APRAN	ESTREMI DELIBERAZIONI DELLA G.P. DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
442000	302.400	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali	N. 83 dd. 27/1/2023
441000-001	267.500	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali	N. 83 dd. 27/1/2023
312000-002	12.420	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.	N. 83 dd. 27/1/2023
353350	4.692		
353400	1.610		
353410	920		
806000	16.330		
806020	10.028		
259500 (retribuzioni) 259502 (contributi) 259503 (IRAP)	4.135.000	Accordo per le procedure di progressione orizzontale - per il triennio contrattuale 2019/2021 - per il personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale	N. 193 dd. 10/2/2023
259504 (retribuzioni) 259506 (contributi) 259507 (IRAP)	1.260.000	Accordo per le procedure di progressione orizzontale - per il triennio contrattuale 2019/2021 - per il personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale	N. 193 dd. 10/2/2023
TOTALE	**105.810.759**		

Elenco dei capitoli del rendiconto 2023 della Provincia autonoma di Trento, incisi dagli oneri aggiuntivi dei contratti collettivi di lavoro, autorizzati dalla Giunta provinciale in data successiva al giudizio di parifica dell'esercizio 2021.

CAPITOLI	SPESA	TITOLO DEGLI ACCORDI DI RINNOVO DEI CCPL STIPULATI IN SEDE APRAN	ESTREMI DELIBERAZIONI DELLA G.P. DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
259600-001(retribuzioni) 259602 (contributi) 259603 (IRAP)	336.000	Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 dei dirigenti scolastici	n.1428 dd. 5/8/2022
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	656.000	Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale con qualifica di direttore	n.1494 dd. 26/8/2022
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	171.000	Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Ricerca	n. 1537 dd. 26/8/2022
259600-001(retribuzioni) 259602 (contributi) 259603 (IRAP)	11.298.500	Accordo stralcio per il rinnovo della parte economica del CCPL 2019/2021 personale Comparto Scuola - area personale docente	n. 2277 dd. 13/12/2022
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	4.300.000	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	n.10 dd. 13/1/2023
203000 206500-001	5.400.000	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	n.10 dd. 13/1/2023
442000	3.700.000	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	n.10 dd. 13/1/2023
312000-002 353350 353400 353410 806000 806020	120.000	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Arretrati anni 2020 e 2021 e procedure di progressione.	n.10 dd. 13/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	0	Accordo per la chiusura parte economica CCPL 2019/2021 per il personale con qualifica direttore	n.11 dd. 13/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	276.616	Accordo stralcio di revisione dell'ordinamento professionale e distinte disposizioni per la chiusura della parte economica 2019/2021 per il personale delle	n.12 dd. 13/1/2023

CAPITOLI	SPESA	TITOLO DEGLI ACCORDI DI RINNOVO DEI CCPL STIPULATI IN SEDE APRAN	ESTREMI DELIBERAZIONI DELLA G.P. DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
		qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento.	
259600-001(retribuzioni) 259602 (contributi) 259603 (IRAP)	0	Accordo per la corresponsione degli incrementi stipendiali anni 2020 e 2021 per i dirigenti scolastici	n. 18 dd. 13/1/2023
259500 (retribuzioni) 259502 (contributi) 259503 (IRAP)	3.785.561	Accordo parte economica CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Scuola – area del personale ATA, scuola infanzia e formazione professionale	n. 19 dd. 13/1/2023
259504 (retribuzioni) 259506 (contributi) 259507 (IRAP)	1.400.139	Accordo parte economica CCPL 2019/2021 per il personale del Comparto Scuola – area del personale ATA, scuola infanzia e formazione professionale	n. 19 dd. 13/1/2023
441000-001	5.563.851	Accordo per la chiusura parte economica 2019/2021 Comparto Sanità – area delle categorie	n. 23 dd. 13/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	0	Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 per il personale del comparto Ricerca - corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021	n. 62 dd. 20/1/2023
959510-005 (retribuzioni) 959501-005 (contributi) 959502-005 (IRAP)	343.200	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.	n. 83 dd. 27/1/2023
203000 206500-001	626.000	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.	n. 83 dd. 27/1/2023
442000	204.000	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali	n. 83 dd. 27/1/2023
441000-001	186.000	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali	n. 83 dd. 27/1/2023
312000-002 353350 353400 353410 806000 806020	34.000	Accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del CCPL 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.	n. 83 dd. 27/1/2023
259500 (retribuzioni) 259502 (contributi) 259503 (IRAP)	3.240.000	Accordo per le procedure di progressione orizzontale - per il triennio contrattuale 2019/2021 - per il personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale	n. 193 dd. 10/2/2023

CAPITOLI	SPESA	TITOLO DEGLI ACCORDI DI RINNOVO DEI CCPL STIPULATI IN SEDE APRAN	ESTREMI DELIBERAZIONI DELLA G.P. DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
259504 (retribuzioni) 259506 (contributi) 259507 (IRAP)	1.260.000	Accordo per le procedure di progressione orizzontale - per il triennio contrattuale 2019/2021 - per il personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale	n. 193 dd. 10/2/2023
TOTALE	**42.900.867**		